

## Suprema Corte di Cassazione, sez. III-penale

### Sentenza n. 46783 dd. 21.12.2005 – est. Grassi

Rifiuto dell' esercente di un bar di servire cittadini extracomunitari – reato di compimento di atti di discriminazione razziale ex L. 205/1993- mancata sussistenza di un rapporto di specialità con le norme civili in materia di contrasto contro la discriminazione del TU sull'immigrazione- sussistenza del reato

Con sentenza del Tribunale di Verona in data 27/VI/02 L. Z. veniva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione quale colpevole del delitto previsto dall'art 3 co. L lett. a) L. 13/X/75, n. 654, come modificato dall'art. 1 D.L. 122/'93, conv. con mod. in L. 25/VI/'93, n. 205, del quale era chiamato a rispondere per avere commesso atti di discriminazione, per motivi razziali ed etnici, rifiutandosi ripetutamente -dal Giugno '98 al 14/XI/'99- di servire, nel bar "Giardino" che gestiva in Verona, le consumazioni richieste da cittadini extra-comunitari e, da ultimo, da E. S. O. e K. A., dichiarando espressamente di non voler servire alcun extra-comunitario.

Affermava, il Giudice di primo grado, che dall'istruttoria dibattimentale era emerso come il 14/XI/'99 i due cittadini Nord-Africani sopra indicati si fossero presentati nel bar predetto in cui, in quel momento, intenta a servire i clienti v'era E. Z., sorella dell'imputato, la quale aveva rifiutato di preparare agli stessi, che ne avevano fatto richiesta, due caffè, dicendo "*questa è la mia casa e do il caffè a chi voglio io*".

Indi, alle insistenze dei due, la Z. aveva chiamato al telefono il fratello L., gestore del locale, invitandolo ad intervenire e l'imputato, sopraggiunto, aveva fatto proprio l'atteggiamento della sorella, invitato i due che frattanto avevano chiesto l'intervento della Polizia, ad attendere fuori dal locale i tutori dell'ordine ed, al sopraggiungere degli Agenti di P.S., aveva confermato che non intendeva servire, nel proprio locale, gli extra-comunitari per non avere problemi a causa loro.

Aggiungeva, il Tribunale, che nel corso del giudizio lo Z. aveva confermato che da tempo osservava la prassi di non servire, nel proprio locale, gli extra-comunitari, in particolare i Nord-Africani, a causa dei disordini che erano soliti provocare quando abusavano nel bere e che avevano determinato la chiusura temporanea di altri bar vicini.

Il Giudice di primo grado riteneva che nella previsione della citata norma incriminatrice dovessero ritenersi compresi anche singoli atti di discriminazione razziale e che tali dovevano considerarsi i rifiuti, reiterati nel tempo, di servire i Nord-Africani ed, in genere, gli extra-comunitari nel presupposto, arbitrariamente generalizzato, che tutti avessero qualità caratteriali negative, si da renderli pericolosi, per il solo fatto di appartenere alla loro razza, senza tenere conto che si potessero presentare, nell'esercizio pubblico, extra-comunitari, come i due sopra indicati, in regola con il permesso di soggiorno in Italia ed assolutamente pacifici, all'aspetto e per il comportamento.

Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione per chiedere di essere assolto, dal reato ascrittogli:

- per insussistenza del fatto, che avrebbe potuto, semmai, dar luogo ad un'azione civile per risarcimento di danni morali ai sensi degli artt. 43 e 44 D. Lgs. 25/VII/'98, n. 286;
- per inesistenza, in lui, di odio razziale, essendo stato il suo comportamento determinato dal pericolo che nel locale si verificassero fatti di violenza o di disordine per i quali il bar potesse essere chiuso;

- perché, comunque, il rifiuto di servire loro il caffè era stato opposto, ai due stranieri menzionati in rubrica, non da lui, ma dalla sorella Elena.

La Corte d'Appello di Venezia confermava, con sentenza del 3/VI/'03, la decisione impugnata, ritenendo ed affermando:

a) che l'art. 3 co. 1 lett. a) L. 654/'75 punisce chi commette atti di discriminazione per motivi razziali o etnici, senza richiedere che essi siano necessariamente animati da odio razziale;

b) che l'art. 187 del regolamento al T.U.L.P.S. prevede il mero rifiuto delle prestazioni richieste dagli avventori all'esercente di un esercizio pubblico, mentre l'art. 3 co. 1 lett.

a) è applicabile quando detto rifiuto sia determinato da motivi di discriminazione razziale;

c) che, nel caso in esame, tali motivi dovevano essere ritenuti esistenti e provati, non solo per le modalità del fatto verificatosi il 14/XI/'99, ma anche perché, per stessa ammissione dell'imputato, il rifiuto di servire clienti extra-comunitari, in particolare Nord-Africani, era prassi costante, frutto di una condotta indiscriminatamente adottata da tempo;

d) che lo Z. avendo fatto proprio il diniego inizialmente opposto dalla sorella reiterandolo nonostante l'intervento degli Agenti di Polizia aveva tenuto una condotta integrante gli estremi del delitto ascrittogli.

Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede lo annullamento per violazione di legge e difetto ed illogicità di motivazione.

Deduce, in particolare, il ricorrente:

I. che l'esistenza delle norme di cui agli artt 43 e 44 D. Lgs. 25/VII/'98, n. 286, le quali prevedono l'esperibilità di azione civile per risarcimento di danno morale da parte di stranieri vittime di atti di discriminazione, indicherebbe che non tutti tali atti integrano gli estremi del delitto di cui all'art. 3 L. 654/'75, per la sussistenza del quale è necessaria la prova di un dolo specifico, ravvisabile solo nell'odio razziale;

II. che la decisione impugnata mancherebbe di motivazione adeguata relativamente all'elemento psicologico del reato;

III. che nel caso in esame il rifiuto di servire il caffè sarebbe stato determinato non da motivazioni di odio razziale, bensì dal timore del verificarsi, nel locale, di disordini o atti violenti che avrebbero potuto determinarne la chiusura temporanea;

IV. che, in mancanza di elementi oggettivi di riscontro, le dichiarazioni rese da lui avrebbero dovuto essere considerate insufficienti a provare la reiterazione nel tempo di comportamenti asseritamente discriminatori nei confronti dei Nord-Africani;

V. che la deposizione del verbalizzante Agente di Polizia C. avrebbe dovuto essere considerata inutilizzabile avendo, egli, riferito non fatti, ma valutazioni ed interpretazione di quanto era accaduto in sua presenza;

VI. che i Giudici di merito non avrebbero tenuto nel debito conto il fatto che, il 14/XI/'99, il rifiuto di servire il caffè era stato opposto, ai due stranieri, non da lui, ma dalla sorella, separatamente giudicata e condannata per tale fatto;

VII. che illegittimamente la testimonianza a discolta resa da R. I., abituale frequentatore del bar in questione, sarebbe stata obliterata.

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente -a mente dell'art. 616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali.

I Giudici di merito hanno accertato e ritenuto, attraverso le deposizioni dei cittadini extra-comunitari E. S. O. e K. A. e le dichiarazioni del verbalizzante C., che il 14/XI/'99 nel bar Giardino, gestito dall'imputato, era stata ripetutamente rifiutata, da costui e,

prima, dalla sorella, la somministrazione di tazze di caffè ai detti stranieri, non perché costoro avessero tenuto alcun comportamento scorretto, violento o tale da fare ragionevolmente temere il verificarsi di disordini, ma solo perché erano Nord- Africani.

Il C., contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, inteso quale teste, non aveva manifestato opinioni o giudizi, ma si era limitato a riferire la condotta tenuta, in sua presenza, dall'imputato e le parole dallo stesso profferite a giustificazione della condotta tenuta nell'occasione.

Gli stessi Giudici hanno accertato, attraverso la confessione -sicuramente utilizzabile resa dallo stesso Z., che simile atteggiamento e la condotta di esclusione dal bar degli extra-comunitari ed, in particolare, dei Nord-Afri, non costituivano un fatto occasionale o isolato, ma erano espressione di un modo di pensare ed agire abituale del gestore del locale.

A norma dell'art. 43 D. Lgs. 25/VII/98, n. 286, costituisce discriminazione "ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale ed in ogni altro settore della vita pubblica".

La stessa norma, nella lettera b) del secondo comma, elencando una serie di atti di discriminazione, inserisce fra questi il comportamento di colui il quale "imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire ad uno straniero beni o servizi offerti al pubblico, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità".

Alla luce di tali norme, deve ritenersi che legittimamente la condotta dello Z. è stata ritenuta ispirata da intenti di discriminazione per motivi razziali o etnici.

Infatti, i menzionati cittadini extra-comunitari non risulta che, quel giorno, né in passato, avessero mai tenuto comportamenti tali da renderli pericolosi o indesiderabili, anzi in sede di merito è stato accertato che erano muniti di regolare permesso di soggiorno ed avevano avuto atteggiamento rispettoso.

L'art 3 co. 1 lett. a) L. 13/X/75, n. 654 -il quale punisce "chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico", nel vietare ogni tipo di discriminazione, ravvisabile in atti, individuali o collettivi, di incitamento all'offesa della dignità di persone di diversa razza, etnia o religione, ovvero in comportamenti di effettiva offesa di tali persone, consistenti in parole, gesti e forme di violenza ispirati in modo univoco da intolleranza, delinea una figura di reato caratterizzato da dolo specifico, ossia dalla coscienza e volontà di offendere l'altrui dignità umana in considerazione della razza, dell'etnia o della religione dei soggetti nei cui confronti la condotta viene posta in essere o ai quali si riferisce (v. conf. Cass. sez. III pen., 10/I/02, n. 7421).

Nella fattispecie in esame i Giudici di merito hanno ritenuto esistente, nell'imputato, il dolo specifico del delitto di cui in rubrica in considerazione delle ragioni addotte, a giustificazione della condotta, sia dalla E. Z., la quale ad esplicazione del rifiuto di preparare il caffè richiestole aveva detto "*questa è la mia casa e do il caffè a chi voglio io*", sia dall'imputato che, sopraggiunto nel bar, non solo aveva dichiarato di condividere, facendolo proprio, il comportamento della sorella, ma aveva assunto, nei confronti dei due avventori, atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi, anche invitandoli ad attendere l'arrivo della Polizia fuori dal locale.

La tesi giustificativa addotta, secondo cui il rifiuto di somministrazione di alimenti era dettato dall'esigenza di prevenire disordini e la possibile chiusura temporanea del locale a

causa di eventuali comportamenti violenti cui a volte gli extra-comunitari ed, in particolare, i Nord Africani si sarebbero abbandonati in altri bar, dopo avere bevuto, è stata disattesa, dalla Corte di merito, con motivazione incensurabile, perché logica fondata sul rilievo che essa rappresentava un tentativo postumo ed inadeguato di giustificare una condotta abituale che non aveva altre più plausibili e legittime motivazioni.

La condotta tenuta dallo Z., infatti, riservata a tutti gli extra-comunitari, prescindeva da azioni o comportamenti specifici di costoro e non ha trovato, secondo i Giudici di merito, ragione giustificatrice diversa dalla volontà di offendere la dignità degli stessi a causa della loro diversa razza ed etnia.

Fra le norme di cui alla L. 13/X/'75, n. 654 ed al D. Lgs. 25/VII/'98, n. 286, non sussiste alcun rapporto di specialità.

Esse tutelano beni giuridici distinti in quanto le prime -frutto di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 17/III/'66- mirano ad assicurare pari dignità sociale ai cittadini di ogni Stato ed a reprimere penalmente i comportamenti che costituiscono espressione di discriminazione razziale o etnica, mentre le seconde, facenti parte della disciplina dell'immigrazione, mirano, da un canto, ad assicurare un meccanismo giurisdizionale idoneo a far cessare, in tempi rapidi, con azione civile, comportamenti di privati o della Pubblica Amministrazione, tali da produrre detta discriminazione e, dall'altro, a consentire la possibilità del risarcimento dei conseguenti danni anche non patrimoniali.

La circostanza che inizialmente il rifiuto di servire loro il caffè fosse stato opposto, ad E. S. O. ed a K. A., dalla E. Z., giudicata e condannata per lo stesso fatto separatamente, è stata legittimamente ritenuta inidonea a scagionare da responsabilità penale l'odierno ricorrente, essendo stato accertato che egli, sopraggiunto nel locale, aveva fatto proprio l'atteggiamento della sorella, si era rifiutato di far servire il caffè ai due Nord-Africani che lo avevano richiesto ed, anzi, li aveva cacciati fuori dal bar.

La censura con la quale è stato lamentato che la Corte d'Appello non avrebbe considerato e valutato la deposizione resa da R. I. non ha pregio perché, secondo quanto affermato in ricorso, il contenuto di essa avrebbe dovuto indurre a ritenere provato che la condotta dell'imputato fosse stata determinata dall'intento di proteggere il locale dal pericolo di chiusura per disordini o comportamenti violenti di extracomunitari ubriachi.

Orbene, i Giudici di merito hanno considerato non valida siffatta giustificazione e ritenuto, invece, che la condotta in questione fosse stata dettata da ragioni di discriminazione razziale sulla scorta di numerosi elementi di segno contrario, in presenza dei quali deve dedursi che hanno valutato come non rilevante, ai fini del decidere, la testimonianza di che trattasi.

P.O.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso proposto da L. Z. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 3/VI/'03 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 Dicembre 2005

## Suprema Corte di Cassazione -III Sez. Penale

### Sentenza n. 37733 dd. 16.11.2006

Rifiuto della barista di servire cittadini nordafricani in quanto tali – Reato di compimento di atti di discriminazione ex legge n. 205/1993 – Distinzione tra il reato contestato e l'illecito amministrativo ex art. 178 TULPS – Dolo quale componente soggettiva del reato.

Con sentenza in data 30.04.2004 la Corte d'Appello di Venezia confermò la sentenza 08.07.2003 del GIP del Tribunale di Verona, con la quale E. Z. era stata condannata, in esito a giudizio celebrato con rito abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia, perché riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 3 co. 1 lett. a l. 205/1993 ("per aver commesso un atto di discriminazione per motivi razziali ed etnici rifiutandosi di servire all'interno del *Bar G.*, gestito dal fratello Z. L., i cittadini extracomunitari E. O. e K. A. in quanto extracomunitari, in violazione anche dell'art. 187 regolamento T.U.L.P.S., in Verona il 14.11.1999").

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso personalmente la Z., la quale ne chiede l'annullamento denunciando con motivo formalmente unico manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale.

#### 1. La configurazione del reato

La ricorrente censura, sotto i profili indicati, la sentenza impugnata in relazione alle argomentazioni con cui la Corte di merito ha superato l'assunto della difesa, "secondo il quale il comportamento tenuto dall'imputata e imposto dal di lei fratello non avesse come destinatari *tutti e indiscriminatamente* i cittadini nordafricani per ragioni di discriminazione razziale o etnica, bensì soltanto coloro che all'apparenza non offrivano garanzie di sicurezza sufficienti, indipendentemente dalla nazionalità, dall'etnia ecc. e che solo casualmente tale rilievo si appuntasse prevalentemente sui cittadini nordafricani (in quanto di tale nazionalità erano risultati coloro che avevano creato un maggior numero di problemi)". In altri termini, la ricorrente sostiene che la formulazione della norma "induce a ritenere che l'atto discriminatorio debba necessariamente essere sorretto da un nucleo *ideologico* connotato da odio razziale (non potendosi pensare che ogni atto *discriminatorio* nei confronti di uno straniero possa essere sanzionato penalmente)"; che, per contro, "i motivi per cui i gestori del bar si erano spinti a tenere il comportamento denunciato erano stato determinati non da intenzione di discriminare per ragioni di razza, etnia, nazione o religione, bensì da ragioni di sicurezza e di paura". La censura è infondata perché l'assunto difensivo è stato superato in linea di fatto, prima ancora che giuridica, dalla sentenza impugnata, che ha ricordato che, "*come risulta con chiarezza dalle acquisite disposizioni rese da Z. L., il rifiuto di servire da bere era stato dallo stesso deciso – e in esecuzione delle sue direttive era stato anche il comportamento dello sorella- nei confronti di tutti i clienti del locale che fossero cittadini nordafricani*". Tale rilievo, innanzitutto, esclude che i giudici di merito abbiano omesso la motivazione sull'essenza del reato, che si sostanzia in una condotta che esprima un atteggiamento di odio razziale, espressione di adesione alle aberranti dottrine o tendenze che professano l'inferiorità di alcune etnie e, quindi, la superiorità delle altre (come precisato da questa Corte nelle sent., tra le più recenti, sez. I, 28.2.2001 n. 341 e sez. III, 24.11.1998, n. 434). Inoltre, la citata valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito dimostra che l'atto discriminatorio di cui si discute, lungi dall'essere determinato da ragioni di sicurezza o di paura, era sorretto, per l'appunto, da quel nucleo ideologico connotato da odio

razziale, in che, come si diceva, si sostanzia il reato contestato e di cui parla la ricorrente medesima.

Questa ha sostenuto anche che l'assunto accusatorio non si concilierebbe "con la testimonianza a discarico fornita dal teste R. I., cittadino extracomunitario nordafricano, che senza problemi di alcun genere si recava abitualmente, nel periodo in contestazione, al bar dell'imputato". Anche su tale punto deve ritenersi ineccepibile la sentenza impugnata, la quale ha osservato come "la circostanza, riguardando una singola persona, non si ponga in contrasto con la condotta tenuta dall'imputata nell'occasione oggetto della contestazione", dal momento che all'attuale ricorrente "è stata addebitata solo la condotta tenuta in quel giorno e, quindi, un singolo atto discriminatorio, e non la condotta abituale". Ciò ineccepibilmente significa che il fatto di non discriminare, anche normalmente, un cittadino nordafricano non può elidere la discriminazione precedentemente compiuta nei confronti di appartenenti a quella stessa etnia.

## 2. Distinzione tra reato contestato e illecito amministrativo ex art. 178 TULPS.

La ricorrente richiama la norma dell'art. 187 TULPS, che qualifica *speciale* rispetto alla previsione generale dell'art. 3 co. 1 lett. a l. 654/1975, e "che sancisce il divieto per l'esercente di rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo"; ne deriverebbe che "tale atto in sé...

non è un atto di discriminazione, ma illegittimo mancato esercizio dell'attività commerciale *ad personam* la cui conseguenza è la mera previsione di una sanzione amministrativa"; viene precisato che "di fronte a una norma che sancisce il divieto per l'esercente di rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo (art. 187 TULPS)", l'atto del rifiuto, in quanto specificamente previsto dalla norma e sanzionato amministrativamente ...non è atto di discriminazione, ma illegittimo mancato esercizio dell'attività commerciale *ad personam*, la cui conseguenza è la mera previsione di una sanzione amministrativa". La questione è stata già sottoposta ai giudici di merito, i quali la hanno ineccepibilmente risolta facendo richiamo alla diversa oggettività delle due norme. La stessa lettera della legge, in effetti, è univoca e tale da consentire all'interprete di porre la distinzione in termini di certezza. In questa sede, quindi, non può che essere ribadito che le due norme prevedono condotte diverse, in quanto l'illecito amministrativo sanziona "il mero rifiuto di prestazioni richieste nel proprio esercizio", mentre la norma penale in questione sanziona, per quanto qui interessa, un rifiuto qualificato dall'aspetto discriminatorio che lo caratterizza. Seguendo la propria linea argomentativa, la ricorrente rileva ulteriormente che il mero rifiuto di prestazioni non può costituire altro che "un atto di discriminazione nel senso proprio del termine"; che tuttavia, "il punto qualificante è se qualsiasi atto di discriminazione sia da considerare penalmente sanzionabile" e che "a tale conclusione in negativo era tesa la comparazione con la norma del TU sull'immigrazione"; ne deriverebbe che "cosa diversa è il pregiudizio derivante da *odio* rispetto a quello derivante dal timore per la propria sicurezza".

L'argomento della difesa coglie nel segno, ma in direzione contraria, nel senso che, nella materia in esame, ogni atto di rifiuto può costituire una discriminazione, ma ciò che qualifica penalmente il rifiuto è, per l'appunto, la significazione razziale sottesa alla particolare discriminazione.

## 3. Le questioni dell'elemento soggettivo del reato.

La ricorrente, sempre in riferimento alla questione in esame, sostiene che la motivazione sarebbe carente "sul punto qualificante della discriminazione relativamente all'elemento

soggettivo", avendo l'imputata "agito nella consapevolezza che il comportamento fosse *consentito* laddove venissero ravvisate situazioni di pericolo che nel caso in esame erano rappresentate da un larga presenza di cittadini provenienti dall'area nordafricana, per la maggior parte ritenuti (verosimilmente in via putativa) clandestini, nullafacenti, senza fissa dimora, ecc...". La censura è infondata proprio sotto il profilo evidenziato dalla ricorrente, perché l'aver riferito la situazione di pericolo, in modo aprioristico e generalizzato, ad una determinata categoria di persone, significa qualificare in termini di discriminazione razziale il comportamento che era espressione di quel timore.

La questione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è stata sollevata (sempre con il motivo in esame) anche sotto il profilo che, poiché "lo Z. L. aveva già in passato rifiutato la prestazione ad altro cliente e per tale ragione era stato sanzionato in via amministrativa", egli (e, di conseguenza, successivamente anche l'attuale ricorrente), "versava nel convincimento che la *mera* condotta del rifiuto fosse un semplice illecito amministrativo". Anche sotto tale profilo la censura è infondata, in quanto, sulla base dei rilievi innanzi esposti, deve escludersi che si sia in presenza di una condotta espressiva di un *mero* rifiuto, ma di un rifiuto indirizzato verso gli esponenti di una determinata etnia (nella specie, gli extracomunitari nordafricani).

4. Il secondo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata inosservanza di norme penali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità, in quanto, essendo stato posto con motivo d'appello "il problema di prove che si assumono acquisite in violazione di norme di procedura", "nulla è dato riscontrare nella motivazione della sentenza di appello", che non avrebbe affatto affrontato i punti censurati. Il motivo è inammissibile per genericità, non essendo stato precisato né quali siano le prove che sarebbero state acquisite "in violazione di norme di procedura", né le ragioni per le quali non sarebbe irrilevante l'utilizzazione di tali prove, "pur se all'interno del giudizio abbreviato, ritenute inutilizzabili per i motivi esposti".

Null'altro, ai fini di una migliore comprensione della censura, è detto nel motivo in esame, peraltro brevissimo (meno di una pagina) Un contributo di precisazione può desumersi solo dalla stessa sentenza impugnata che, alla seconda pagina, contiene un fugace riferimento alla "*doglianze relative alla prove assunte nel giudizio alla acquisizione delle prove assunte nel giudizio contro Z. L. ed acquisite al presente procedimento*". Così intesa anche la censura in esame, i giudici di merito hanno esattamente affermato l'irrilevanza della relativa questione, "*atteso che i fatti nella loro materialità non sono contestati*".

Tale convincimento è ineccepibile, essendo indiscutibilmente irrilevante una questione in ordine all'acquisizione di prove di fatti già materialmente accertati.

Del resto, di contro a tale giudizio di irrilevanza dato dalla Corte di merito, nessuna censura specifica è stata adottata, così da doversi ribadire, anche sotto tale aspetto, la valutazione di *genericità* del motivo in esame.

Deve, pertanto, concludersi che, non essendo fondate le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato il 11.10.2006

Depositato in cancelleria il 16.11.2006